

**Proposta di legge**  
**Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024**

**Relazione illustrativa**

La proposta è volta a dare attuazione alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), apportando, in corrispondenza di variazioni al bilancio di previsione, le modifiche normative a norme vigenti, o inserendo le disposizioni nuove, che forniscono a detta variazione le necessarie autorizzazioni legislative. Fra le altre si ricorda che, in parallelo alla legge di stabilità, l'articolato in questione può provvedere:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.”.

**Art. 1:** Con l'articolo 1 si va a modificare l'articolo 4 della l.r. 77/2012, sia nella parte degli scaglioni di reddito che vengono adeguati a quelli previsti dalla legge n. 234/2021, sia nella parte relativa alle aliquote.

A far data dal 1 gennaio 2022 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF Toscana sono i seguenti:

- 1,42% per redditi fino a euro 15.000,00;
- 1,43% per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
- 1,68% per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;
- 1,73% per i redditi oltre euro 50.000,00.

Come si può osservare nella tabella sottostante, la stima degli effetti derivanti dall'adeguamento degli scaglioni dell'addizionale regionale IRPEF a quelli previsti dalla L. n. 234/2021 è stata elaborata sulla base dei dati delle dichiarazioni fiscali presentate (fonte CENT – cruscotto entrate tributarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze) delle persone fisiche residenti nel territorio toscano per l'anno di imposta 2019 (ultimo anno disponibile).

In concreto per la stima si è proceduto ad articolare il reddito imponibile sugli attuali scaglioni fiscali e, successivamente, limitatamente agli scaglioni interessati dall'intervento normativo è stata applicata la variazione di aliquota nelle percentuali stabilite nella presente PDLR.

**Imponibile addizionale per scaglioni. Toscana anno imposta 2019**

Stima Variazione Gettito dopo aggiornamento scaglioni IRPEF

scaglioni Dettaglio	Imponibile nello scaglione	Aliquote RT	Valore manovre	Aliquote nuovi scaglioni	Variazione Gettito da aggiornamento scaglioni IRPEF
fino a 15.000 euro	29.070.238.139	1,42	55.233.452	1,42	0,00
da 15.000 a 28.000 euro	13.289.636.169	1,43	26.579.272	1,43	0,00
da 28.000 a 50.000 euro	5.954.589.816	1,68	26.795.654	1,68	0,00
da 50.000 a 55.000 euro	593.223.060		2.669.504		296.611,53
da 55.000 a 75.000 euro	1.541.287.178	1,72	7.552.307	1,73	154.128,72
oltre 75.000 euro	3.172.100.216	1,73	15.860.501		0,00
<b>TOTALE</b>	<b>53.621.074.578</b>		<b>134.690.691</b>		<b>450.740</b>

fontes: CENT- Cruscotto Entrate tributarie di Agenzia Entrate Sogei (dati aggiornati con le dichiarazioni integrative)

Ciò comporta, come indicato nel comma 4 dell'inserendo articolo 1 bis nella l.r. 55/2021, un maggior gettito annuo stimato in euro 450.740,00 per l'anno 2022 e per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

Per dispiegare la sua efficacia dal 1° gennaio del 2022 la disposizione dev'essere in vigore entro il 31 marzo, come discende dall'articolo 1, comma 5, della citata l. 234/2021: "Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022."

**Artt. 2-3:** La disciplina degli organi delle società a controllo pubblico è contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, per quanto non ivi previsto, nel codice civile. In particolare si è posta la necessità di verificare l'esistenza di limitazioni a eventuali cumuli di incarichi. A tale riguardo il comma 9 dell'articolo 11, che fissa alcuni contenuti obbligatori per gli statuti delle società, prevede alla lettera a) la possibilità per i consigli di amministrazione di attribuire "deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea", in tal modo aprendo a deleghe al presidente del CdA previa deliberazione assembleare. Non si rinvergono limiti al cumulo nemmeno nel codice civile, che all'articolo 2381 consente la delega di alcune funzioni del CdA a uno dei suoi membri. Alla luce di situazioni verificatesi nella prassi, appare quindi opportuno esplicitare nella legge regionale la possibilità di cumulare incarichi e a quel punto, onde evitare il verificarsi di situazioni giuridicamente non ragionevoli, prevedere anche una possibile maggiorazione della retribuzione attribuita al soggetto che cumuli appunto gli incarichi. L'articolo 2 modifica in tal senso l'articolo 19 della l.r. 20/2008, rubricato "Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione". L'articolo 3 interviene invece sull'articolo 21, dedicato ai "Compensi degli organi amministrativi delle società miste" nel caso in cui la Regione detenga "la maggior quota di partecipazione" non meglio precisata, situazione che peraltro non presuppone necessariamente una situazione di controllo che è invece la base di riferimento dell'articolo 11 del d.lgs. 175/2016. Con la presente modifica il rinvio viene ora circoscritto alle ipotesi in cui la Regione detenga, nella società mista, la maggioranza assoluta dei voti, ossia il controllo, e analogamente si specifica che è la presenza del controllo pubblico la discriminante per applicare il limite del comma 2, laddove siano gli enti locali a detenere la maggior quota. Nelle altre ipotesi di società a partecipazione mista si esclude l'applicabilità delle norme regionali, soccorrendo il codice civile. Va comunque rammentato che il d. lgs. 175/2016 attende, da anni, una piena attuazione con regolamenti, a oggi non adottati, che potrebbero modificare e magari chiarire, anche alla luce della diversa *ratio legis* dello stesso decreto rispetto a normative statali previgenti e da quello abrogate (ma ultrattive fino appunto all'approvazione dei citati regolamenti) il quadro complessivo della materia compensi. Le modifiche introdotte con gli articoli 2 e 3 della presente proposta vanno quindi valutate su questo quadro, salva la riflessione successiva, una volta che la normativa statale sarà completa, di una più ampia rivisitazione della legge 20/2008.

**Art. 4:** Con l'articolo 33 della l.r. 44/2021, recante gli interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023, la Regione ha stanziato la somma di 469.000,00 per concorrere alla realizzazione, nel territorio del Comune di Palazzuolo sul Senio, di un immobile da destinare a sede di servizi sanitari che rispondano ai requisiti di accreditamento imposti dalla vigente normativa in materia ed alle esigenze dell'utenza. Per la concessione del contributo, a titolo di concorso a una spesa complessiva di 725.000,00, l'articolo citato prevedeva la stipulazione di un accordo di programma fra la Regione, il Comune di Palazzuolo sul Senio, l'Azienda USL Toscana centro e altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. La mancata stipulazione

dell'accordo in tempo utile per impegnare e liquidare le somme a carico della Regione rende opportuno rimodulare all'annualità 2022 l'intervento dal punto di vista finanziario, ferme restando finalità, disciplina (occorre quindi la stipula del menzionato accordo) e somma stanziata.

**Art. 5:** Per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la Sp 1 Francigena nel Comune di Lucca era stato stipulato un accordo di programma approvato con d.p.g.r. n. 10 del 22/1/2019 ed un atto integrativo al medesimo approvato con d.p.g.r. n. 145 del 31/5/2021. Per la realizzazione dell'opera era prevista una somma complessiva di euro 19.700.000,00 a disposizione della Provincia di Lucca quale soggetto attuatore dell'intervento. La Regione ha contribuito con risorse proprie per complessivi euro 550.000,00, come da accordo di programma, approvato con d.p.g.r. n. 194 del 5/12/2014, e da accordo, approvato in schema con d.g.r. n. 1170/2016 e sottoscritto in data 29/11/2016, per la progettazione, rispettivamente definitiva ed esecutiva, dell'opera. Lo Stato ha messo a disposizione 14.450.000,00 euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. La Provincia di Lucca ha provveduto con risorse proprie per i restanti 4.700.000,00 euro. Con determina dirigenziale n. 120 del 11/2/2022 la Provincia di Lucca ha emanato provvedimento di non aggiudicazione. Con nota del 25/2/2022 la Provincia di Lucca ha inviato un nuovo quadro economico dell'intervento per un totale di 23.300.000,00, con aumenti dovuti al recente incremento del costo delle materie prime e dei materiali da costruzione, e contestuale richiesta di euro 3.600.000,00 di contributo regionale per poter procedere con gli necessari all'aggiudicazione dei lavori. Al fine di garantire la realizzazione dell'opera ed il rispetto dei tempi previsti per l'utilizzazione dei fondi FSC, è necessario provvedere allo stanziamento nel bilancio regionale delle somme necessarie nelle annualità 2024. L'erogazione del contributo regionale è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, anche sotto forma di atto aggiuntivo agli accordi in essere.

### **CAPO III - Adeguamenti formali di disposizioni finanziarie**

In sede di esame delle più recenti leggi finanziarie regionali strutture statali (MEF, Ragioneria dello Stato) hanno segnalato alla Giunta la necessità di verificare alcuni apparenti errori materiali e sollecitato l'eventuale correzione col primo strumento normativo utile. All'esito di questa verifica, e rispondendo alla sollecitazione, anche previo impegno formale del Presidente della Giunta, si utilizza questo articolato per le modifiche necessarie, tutte di carattere tecnico-formale, che di seguito si descrivono; in corso di riesame sono stati riscontrati altri due refusi già segnalati con avviso di rettifica sul BURT (cfr. art. 10 e 13).

**Art. 6:** Nell'articolo 12 della l.r. 77/2017 come modificata dalla l.r. 55/2021 (Legge di stabilità per l'anno 2022) il totale dello stanziamento manca di uno zero ("54.000.00,00"). Con questo articolo si inserisce la cifra esatta, che è poi quella già stanziata in bilancio. Inoltre e soprattutto, la spesa complessiva pari ad euro 70.000.000,00 non risulta stanziata sulla Missione 10, Programma 2, Titolo 2 come indicato nell'articolato bensì sulla Missione 10, Programma 06 "Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio 2022/2024, annualità 2023 e 2024.

**Art. 7:** Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) l'intervento è suddiviso su due annualità, ma per mero errore materiale è saltato il riferimento all'annualità 2022. Si procede quindi all'aggiunta delle parole "e 2022".

**Art. 8:** A seguito dell'erogazione di aiuti da parte del Ministero del Turismo in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, è stato avviato un processo di approfondimento di alcuni dati relativi alle società di gestione degli impianti di risalita a fune della Regione Toscana. In particolare sono stati aggiornati i dati che,

secondo la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”, definiscono il carattere “locale” delle aree sciabili e, quindi, rendono gli aiuti per questo tipo di impianti non incisivi sugli scambi intracomunitari. Poichè i dati degli impianti della Regione Toscana confermano detta caratteristica, si rende necessaria una modifica del riferimento normativo della l.r. 41/2021, in quanto gli aiuti ivi previsti possono essere considerati “non aiuti”, ai sensi della citata Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013, e quindi non disciplinati ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche. Si provvede quindi ad aggiornare il riferimento normativo, senza intaccare la sostanza, giuridica e finanziaria, dell’intervento approvato dal Consiglio regionale.

**Art. 9:** Nell’articolo 4 della l.r. 41/2021 per mero errore materiale il Programma pertinente, n° 01, è citato come “Programma 14”. Si procede pertanto alla relativa correzione.

**Art. 10:** Per mero errore materiale la legge 54/2021 è andata in pubblicazione con un considerato, successivo al n° 20, numerato “14”. Si tratta naturalmente del 21.

**Art. 11:** Nell’articolo 13 della l.r. 55/2021, inserito come emendamento in aula, non sono indicati nè il numero nè la declaratoria della Missione e del Programma di spesa che garantiscono la copertura finanziaria dell’importo di euro 300.000,00. Si provvede quindi a puntualizzare la missione e il programma pertinenti, come individuati nel bilancio.

**Art. 12:** Per mero errore materiale il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 55/2021 rinvia all’articolo 1 della l.r. 77/2019, che è invece con ogni evidenza (cfr. rubrica e resto dell’articolato) il 14.

**Art. 13:** La legge 55/2021 è andata in pubblicazione con il CAPO III erroneamente denominato CAPO II.

**Art. 14:** Nell’articolo rubricato “Copertura finanziaria” della l.r. 55/2021 si dava atto al primo comma del carattere finanziariamente neutro della disposizione modificativa della l.r. 41/2018, facendo riferimento al numero assegnato all’articolo nella proposta iniziale della Giunta. A seguito delle modifiche consiliari la numerazione è slittata in avanti, e inoltre si è modificato anche il preambolo della stessa l.r. 41. Si adegua quindi il rinvio, attestando che non più “l’articolo 6” ma gli articoli 7 e 8 della legge 55/2021 come approvata e pubblicata non comportano effetti finanziari.

**Art. 15:** L’art. 10 “Copertura finanziaria” della pdl ha due finalità:

- al comma 1 prevede l’inserimento della clausola di neutralità finanziaria relativamente ai sopracitati articoli 2, 3, e da 6 a 14;
- al comma 2 invece si afferma che agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della pdl si fa fronte mediante le maggiori entrate stanziare sul bilancio di previsione 2022/2024 con la contestuale pdl di 1° variazione al bilancio 2022/2024.

**Art. 16:** Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.